

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO DETTATE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il disegno di legge del 25 ottobre 2015 n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cosiddetta Legge di Stabilità 2016, precedentemente approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2015, ha in previsione importanti modifiche al regime forfettario, che dal 2016 diventerà l'unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti.

Lo studio che segue si propone di rimarcare gli elementi fondamentali del regime forfettario e affrontare le eventuali novità che verranno apportate dalla Legge di Stabilità 2016.

### **REGIME FORFETTARIO ANNO 2015 (LEGGE 190/2014)**

Con la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, era stato introdotto il nuovo regime forfettario, operativo dal 1 gennaio 2015, che andava a sostituire i seguenti regimi agevolati:

- Regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della Legge 388/2000;
- Regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
- Regime contabile agevolato di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011.

Con la clausola di salvaguardia per i contribuenti minimi, ovvero sia quei soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 che potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Successivamente l'art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, cosiddetto Decreto Milleproroghe, convertito dalla Legge n. 11/2015 aveva introdotto, tra le altre, un'importantissima disposizione che derogava a quanto disposto dall'art. 1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015, prorogando il regime dei minimi fino al 31/12/2015. Pertanto, alla luce di tali disposizioni normative, fino alla fine di quest'anno, chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare:

- Il regime dei minimi;
- Il regime forfettario.

Potevano accedere al regime forfettario, ai sensi del comma 1, le persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo che nell'anno precedente:

- Avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell'apposita tabella, in relazione all'attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007. In caso di più attività cui risultavano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, andava fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorrevano al superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi/parametri;
- Avevano sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- Il costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre 2014, al lordo dell'ammortamento, non doveva essere superiore a 20.000 euro. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

si consideravano quelli di costo pari o inferiore a 516,46 euro, mentre si consideravano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o comodato si considerava il valore normale. I beni immobili non avevano comunque rilevanza, indipendentemente dal titolo di possesso.

Nel comma 4 erano state individuate le fattispecie di esclusione dall'applicazione del regime che confermavano quelle vigenti per il regime dei minimi. Era infatti richiesto che il contribuente forfettario:

- Non si avvalesse di regimi speciali Iva (cessioni di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- Fosse residente in Italia;
- Non effettuasse, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
- Non fosse socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

Ricordiamo altresì i principali vantaggi di cui potevano usufruire gli appartenenti al regime forfettario 2015:

- Esclusione da Iva, Irap, Studi di settore e parametri;
- Reddito assoggettato a imposta sostitutiva Irpef e Irap pari al 15%;
- Calcolo reddito imponibile forfettario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%;
- Esonero dalla ritenuta d'acconto per i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d'imposta;
- No ritenuta alla fonte;
- Permanenza nel regime fin tanto che sussistano i requisiti, per cui la durata del regime è senza limiti di tempo;
- Possibilità di adesione ad un regime previdenziale agevolato dietro opzione annuale.

## **NOVITA' REGIME FORFETTARIO ANNO 2016 (LEGGE DI STABILITÀ 2016)**

La bozza della Legge di Stabilità per l'anno 2016 contiene alcune modifiche tali da rendere il regime forfettario fruibile ad una platea più ampia di contribuenti, modifiche introdotte in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo da alcune categorie di contribuenti particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per l'accesso al nuovo regime fiscale agevolato.

In particolare:

- Viene prevista l'abrogazione della lettera d) del comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 che prevedeva, tra i requisiti per accedere al regime, la prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir; la verifica della suddetta prevalenza non era comunque rilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccedeva l'importo di 20.000 euro;
- A fronte dell'abrogazione di cui al punto precedente viene previsto l'inserimento, al comma 57 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che disciplina le cause ostative di accesso al regime forfettario, della lettera d-bis) che preclude l'accesso al regime ai soggetti che nell'anno

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

precedente hanno percepito reddito di lavoro dipendente ed assimilato di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuir eccedenti l'importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia diventa però irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato;

- Si prevede poi l'introduzione di una modifica all'agevolazione prevista per le star up, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: viene sostituita la previsione contenuta nel comma 65 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, ovvero la possibilità per i primi tre anni di attività di applicare l'imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell'anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere di un'aliquota ridotta al 5%. Di fatto l'abrogato regime dei minimi viene fatto confluire all'interno del nuovo regime forfettario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività;
- Ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che prevedeva per i soggetti esercenti attività d'impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l'Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell'esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi Inps complessivamente dovuti.

Qui di seguito una tabella esplicativa con l'elencazione dei requisiti di accesso e le modifiche intervenute in merito a questi ultimi.

| <b>REQUISITI DI ACCESSO</b>  | <b>LEGGE DI STABILITA' 2015<br/>(fino al 31/12/2015)</b>   | <b>LEGGE DI STABILITA' 2016<br/>(dal 1 gennaio 2016)</b>                            |
|--|--|---|
| Prevalenza del reddito di lavoro autonomo rispetto a quello di lavoro dipendente | SI   | NO  |
| Limite reddito da lavoro dipendente anno precedente                              | Somma tra reddito di lavoro dipendente e di impresa non superiore a 20.000 euro  | Reddito lavoro dipendente ed assimilato non superiore a 30.000 euro                 |
| Agevolazioni contributi Inps artigiani e commercianti                            | Eliminazione contributi fissi su reddito minimale.<br>Regime agevolato di contribuzione Inps, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda (entro il 28 febbraio di ogni anno), che prevede il pagamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti in misura percentuale rispetto al reddito forfettario. La percentuale di contribuzione è pari al 22,65% per gli artigiani e 22,74% per i commercianti.<br>Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i | Ripristino del minimale contributivo con riduzione del 35% degli oneri contributivi |

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
|                             | soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72. |  |
| Start up                    | Applicazione per i primi tre anni di un'imposta sostitutiva del 15% su un reddito ridotto di un terzo  | Applicazione per i primi cinque anni di attività di un'imposta sostitutiva del 5%  |
| Spese per lavoro dipendente | Limite di 5.000 euro annui   | Limite di 5.000 euro annui   |
| Beni ammortizzabili         | Non superiore a 20.000 euro (non si considerano i beni strumentali di costo pari o inferiore a 516,46 euro, si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo)                   | Non superiore a 20.000 euro (non si considerano i beni strumentali di costo pari o inferiore a 516,46 euro, si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo) |
| Limite di permanenza        | NON PREVISTO   | NON PREVISTO   |

## INNALZAMENTO LIMITE RICAVI DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

La proposta sicuramente di maggior rilievo sta nella modifica e conseguente sostituzione dell'allegato 4 annesso alla Legge n. 190/2014, ovvero l'innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l'accesso al regime forfettario. Possono infatti aver accesso al regime forfettario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un'attività d'impresa, un'arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata: nella bozza delle Legge di Stabilità 2016 viene previsto l'aumento di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l'aumento sarà di 15.000 euro.

Qui di seguito una tabella esplicativa con il raffronto tra i limiti reddituali previsti per la permanenza nel regime forfettario nel 2015 e quelli eventualmente previsti per il 2016.

| ATTIVITA'  | CODICE ATECO                                 | LEGGE DI STABILITA' 2015 (fino al 31/12/2015) |              | LEGGE DI STABILITA' 2016 (dal 1 gennaio 2016) |              |
|--|--|---|--------------|---|--------------|
|  |  | LIMITE RICAVI                                 | COEFFICIENTE | LIMITE RICAVI                                 | COEFFICIENTE |
| Industrie alimentari e delle bevande                 | 10 - 11                                      | 35.000  | 40%          | 45.000  | 40%          |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio                | 45 - (46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40.000  | 40%          | 50.000  | 40%          |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81  | 30.000  | 40%          | 40.000  | 40%          |

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

|  |   |        |     |        |     |
|--|---|--------|-----|--------|-----|
| Commercio ambulante di altri prodotti                                    | 47.82 - 47.89   | 20.000 | 54% | 30.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari                                       | 41 - 42 - 43 - 68   | 15.000 | 86% | 25.000 | 86% |
| Intermediari del commercio   | 46.1  | 15.000 | 62% | 25.000 | 62% |
| Servizi di alloggio e ristorazione                                       | 55 - 56   | 40.000 | 40% | 50.000 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione | 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88                             | 15.000 | 78% | 30.000 | 78% |
| Altre attività   | 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - da 12 a 33 - 35/39 - 49/53 - 58/63 - 77/82 - 84 - 90/99 | 20.000 | 67% | 30.000 | 67% |

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)